

## TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Presidente

Avv. Paola BUZZETTI

Componente

Avv. Enrico MEDICI

Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul caso n. 000004/FISI/2016 - Deferimento di Gennaro Castaldo in relazione agli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

#### Svolgimento del procedimento

Con atto datato 1.12.2016 il Procuratore Federale deferiva davanti a questo Tribunale il Sig. Gennaro Castaldo, ex socio della A.S.D. Sci Club Vesuvio, in relazione al comportamento da lui tenuto, in costanza di tesseramento, il 26.8.2016 e il 5.9.2016, allorché inviava al Presidente dello Sci Club Vesuvio sig. Stefano Romano e, per conoscenza, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo alcune comunicazioni contenenti espressioni ritenute *"lesive della reputazione altrui"*.

Il presente procedimento trae origine da un esposto presentato in data 13.9.2016 dal Presidente dello Sci Club sig. Stefano Romano, che lamentava il comportamento *"antisportivo e antisociale nonché ingiurioso"* tenuto dal Sig. Gennaro Castaldo, comportamento che aveva determinato la decisione del Consiglio Direttivo di deliberarne, con voto unanime, in data 12.9.2016 la radiazione dalla compagine della A.S.D. e il deferimento alla giustizia federale.

Nell'esposto si faceva presente che i rapporti tra il Consiglio Direttivo e il sig. Castaldo, che già nel passato erano stati caratterizzati da continue tensioni e

*M*

*a*

*R*

incomprensioni, tanto da determinare la decisione del sig. Castaldo di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere nel settembre 2015, si erano definitivamente incrinati con l'invio al Consiglio Direttivo, in data 26.8.2016 e 5.9.2016, di alcune email e missive, allegate all'esposto, in cui il sig. Castaldo avrebbe "gravemente ingiuriato organi federali".

Il Procuratore Federale disponeva l'audizione personale del sig. Gennaro Castaldo nonché del Presidente e del Vice Presidente del sodalizio sportivo, che venivano sentiti, rispettivamente, in data 17.10.2016 e 23.11.2016.

La Procura Federale, all'esito, ritenendo sussistente la responsabilità del sig. Castaldo, ne disponeva il deferimento sul presupposto che il contenuto delle comunicazioni oggetto dell'esposto fosse lesivo della reputazione e del decoro del Presidente e del Vice Presidente della A.S.D. Sci Club Vesuvio.

In data 9.1.2017, successivamente al deferimento davanti al Tribunale, il sig. Castaldo faceva pervenire a questo Tribunale una ampia memoria difensiva corredata da diverse email e documenti (senza tuttavia avvalersi del ministero di un difensore come previsto dall'art. 30, comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ e dall'art. 27, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI).

All'udienza di trattazione del 18.1.2017 comparivano il sig. Gennaro Castaldo e l'avv. Giovanni Allegro, che il deferito nominava, solo in quell'occasione, suo difensore.

Il Sostituto Procuratore Federale chiedeva l'applicazione a carico del sig. Castaldo della sanzione minima dell'ammonizione semplice, ritenendo violati gli artt. 55 dello Statuto FISJ e degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Veniva sentito personalmente il sig. Castaldo e, successivamente, l'avv. Allegro esponeva le proprie difese, eccependo per la prima volta, preliminarmente, la nullità o comunque l'improcedibilità dell'atto di deferimento per asserito mancato rispetto dei requisiti minimi prescritti dall'art. 49, comma 4, ultimo capoverso del Regolamento di Giustizia sportiva della FISJ. Chiedeva, per l'effetto, di non doversi

procedere nei confronti del sig. Castaldo e, in ogni caso, ne invocava il proscioglimento per non integrare il fatto illecito disciplinare.

Il Tribunale decideva come da dispositivo letto in udienza.

### Motivi della decisione

L'eccezione di nullità o improcedibilità dell'atto di deferimento deve essere respinta, in primo luogo in quanto tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta in occasione dell'udienza di discussione, anziché nel termine prescritto dall'art. 32 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FISI, che indica tassativamente nel terzo giorno precedente l'udienza il termine entro cui l'incolpato può depositare memorie, formulare istanze istruttorie e produrre documenti.

Il termine di cui sopra deve ritenersi perentorio, con conseguente irrimediabile decadenza della difesa dell'incolpato da ogni istanza ed eccezione non formulata nel rispetto del medesimo.

In ogni caso, l'eccezione è infondata.

Ritiene questo Tribunale che l'atto di incolpazione non sia affetto da alcun vizio formale, atteso che il deferimento è stato disposto in ragione della ritenuta *"lesione della reputazione altrui"*, e pertanto con implicito, ma chiaro ed evidente, richiamo all'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo che sancisce, appunto, il *"Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione"*.

Tale norma enuncia uno dei doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità al cui rispetto sono tenuti tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo e la cui ignoranza non può essere invocata a nessun effetto: norma, pertanto, che il Castaldo, in qualità di tesserato e di ex Consigliere della A.S.D., non poteva non conoscere e non riconoscere quale implicitamente richiamata nell'atto di deferimento.

In ogni caso, l'enunciazione, nell'atto di deferimento, delle norme che il Procuratore Federale assume violate è posta dall'art. 49, comma 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva della FISI a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato, che

invero deve essere messo in condizione di poter comprendere l'esatto perimetro dell'inculpazione e, conseguentemente, svolgere contestazioni specifiche e puntuali sugli addebiti deferiti dalla Procura Federale. Nella fattispecie, la carenza, lamentata dall'inculpato, dell'indicazione nell'atto di deferimento delle norme assunte come violate non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa del sig. Castaldo che infatti, a fronte della chiara indicazione dei fatti che gli venivano addebitati, nonché della trascrizione nell'atto di deferimento dei tratti salienti delle email del 26.8.2016 e del 5.9.2016, ed infine del tenore dell'inculpazione, espressamente riferita al contenuto di dette email "*considerate lesive della reputazione altrui*", e pertanto con diretto riferimento all'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo, ha sicuramente ben compreso, senza alcuna possibilità di equivoco, quali fossero le condotte che gli venivano addebitate e il rilievo disciplinare delle stesse.

Quanto sopra trova conferma nella condotta processuale dello stesso Castaldo che, pur in assenza del necessario ministero di un difensore, ha ampiamente ed esaurientemente esercitato il proprio diritto di difesa trasmettendo a questo Tribunale una memoria difensiva alquanto corposa nella quale ha preso puntualmente posizione sui fatti contestati e successivamente si è avvalso dell'assistenza in udienza di un procuratore che ha esposto, in sede di discussione, ampie ed esaurienti difese di merito.

Pertanto questo Tribunale ritiene che l'omessa esplicita indicazione, nell'atto di deferimento, degli articoli assunti come violati dalla Procura Federale non abbia in alcun modo determinato una violazione del diritto alla difesa del sig. Castaldo: diritto, questo, che è garantito dall'ordinamento sportivo prima ancora che dall'art. 49 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FISI, dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FISI, dall'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e dall'art. 55 dello Statuto della FISI, di cui, non a caso, la difesa dell'inculpato non ha eccepito la violazione.

E poiché l'eventuale esistenza (che questo Tribunale comunque disconosce) del vizio formale denunciato dal Castaldo non ha comportato la violazione del diritto di difesa del medesimo, essa non potrebbe (anche ad ammetterne la sussistenza) costituire causa di invalidità dell'atto di deferimento, giusto il principio generale sancito dall'art. 55, comma, 5, dello Statuto FISL, dall'art. 2, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI secondo cui *"i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto"*.

L'eccezione preliminare va pertanto respinta.

Nel merito, i fatti posti a fondamento dell'incolpazione sono pacifici ed incontestati, oltreché provati *per tabulas* dalle email del 26.8.2016 e del 5.9.2016 versate in atti, di cui il sig. Castaldo non ha disconosciuto né la paternità, né il contenuto.

Risulta dagli atti di causa la risalenza di una situazione di incomprensioni e di malessere che ha caratterizzato i rapporti tra il sig. Castaldo e il Consiglio Direttivo della A.S.D. Sci Club Vesuvio, ed in particolare tra il primo e il Presidente Stefano Romano, quantomeno nell'ultimo anno e mezzo, tanto da condurre alle dimissioni del sig. Castaldo dalla carica di Consigliere della A.S.D. nell'ottobre 2015 e alla radiazione del medesimo dalla A.S.D. il 12.9.2016 per delibera unanime del Consiglio Direttivo.


Gli episodi che, da ultimo, sembrano aver condotto alla esasperazione della già esistente situazione di tensione sono: la scelta del Consiglio Direttivo di negare ad una delle due figlie del sig. Castaldo la partecipazione ad una trasferta e la permanenza nello Sci Club Vesuvio solo perché l'altra figlia non vi partecipava in ragione della scelta di iscrizione ad un altro Club, e ciò sulla base di un preteso principio (per il vero discutibile, proprio alla luce dei principi di democraticità che ispirano l'associazionismo sportivo) di necessaria iscrizione al Club di entrambe le figlie; nonché l'accusa rivolta dal Presidente Romano al Castaldo (ancora da ultimo nell'email inviata dal primo al secondo in data 25.8.2016), di non provata fondatezza,

di avere fatto opera di proselitismo dei soci dello Sci Club Vesuvio verso altri sodalizi sportivi.

Le email inviate dal Castaldo, di cui all'atto di deferimento, si inseriscono in questa cornice di dissapori e contrasti. Tuttavia, qualunque siano i fatti pregressi su cui riposano tali comunicazioni, i dissapori interni alla A.S.D., le provocazioni e le accuse lanciate dal Presidente, che fossero queste fondate o no, che fosse o no contraria ai principi ispiratori dell'associazionismo la scelta del Direttivo di escludere le figlie del Castaldo in virtù di un asserito principio di "o tutte, o nessuna", esistono dei doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità che devono essere rigorosamente osservati, in qualsiasi situazione, da tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo e che, in quanto tali, sono stati raccolti dal CONI nel Codice di Comportamento Sportivo (di seguito il Codice").

Tra questi figurano il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione altrui di cui all'art. 7 del Codice, che vieta ai tesserati di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo, e che costituisce una costola del più ampio principio di lealtà e correttezza prescritto dall'art. 2 del Codice, che tra l'altro impone ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di cooperare alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Questo Tribunale ritiene di non poter porre in dubbio che le missive in questione integrino una palese e non trascurabile violazione dei precetti sopra richiamati, essendo connotate da una effettiva ed oggettiva portata offensiva e lesiva della dignità personale del Presidente e del Vice Presidente della A.S.D. Sci Club Vesuvio, sia per il tenore letterale di talune espressioni usate nelle stesse, sia per la diffusione datane all'intero Consiglio Direttivo, come tale non consona ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo in quanto contraria ai canoni fondamentali di probità, lealtà e correttezza.



Tali sono sicuramente le espressioni contenute nella email del 26.8.2016 indirizzata dal sig. Castaldo al Presidente sig. Romano e inviata per conoscenza a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, in cui il Presidente è stato descritto pubblicamente (in quanto la email è stata inviata a quattro persone, oltre al Presidente) dal sig. Castaldo come un soggetto di poco spessore umano (*"capisco che in una città piccolo Borghese come Napoli tu ritenga di avere raggiunto la tua realizzazione personale con la carica virtuale da te tanto ambita di presidente di sci club, ma questa è ovviamente una questione di spessore!!!"*) e di nessuna integrità morale (*"Questa effimera notorietà che ritieni di avere raggiunto deve seriamente avere intaccato quel minimo di integrità morale che forse un tempo hai avuto"*).

Tali sono, altresì, le espressioni che si leggono nella missiva inviata il 5.9.2016 dal sig. Castaldo al Consiglio dello Sci Club Vesuvio per sollecitare azioni disciplinari nei confronti del Presidente e del Vice Presidente del sodalizio sportivo, che in tale occasione sono stati accusati di violenza morale e psicologica nei confronti di minori (testualmente, di aver *"adottato solidalmente comportamenti e rilasciato dichiarazioni che hanno determinato una violenza morale e psicologica gravissima nei confronti di due tesserate minorenni ..."*) e di *"una discriminazione senza precedenti nei confronti di due minori messe alla gogna da dirigenti senza scrupoli"*.

Di nessun ausilio può essere all'incolpato sostenere, con efficacia scriminante, di avere agito in risposta a ingiuste provocazioni del Presidente (quanto, ad esempio, all'accusa di proselitismo) o di ingiuste decisioni dell'organo direttivo (quanto all'esclusione dal Club delle due figlie), atteso che nell'ordinamento sportivo la tutela dei tesserati nei confronti delle offese, verbali o scritte, ha una portata più estesa rispetto a quella attribuita in sede giudiziaria penale o civile, e ciò proprio in ragione delle più stringenti e imprescindibili (al funzionamento dell'ordinamento sportivo) regole etiche e comportamentali prescritte dal Codice di Comportamento Sportivo.

Tuttavia, poiché l'art. 60 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FISJ contempla espressamente la provocazione (*"aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui"*) tra le circostanze attenuanti, questo Tribunale ritiene di dover valutare le circostanze specifiche sopra indicate a favore del sig. Castaldo.

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene sussistente la responsabilità del sig. Castaldo in merito ai fatti contestati e congrua la sanzione minima prevista dall'art. 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FISJ


**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, accertata la responsabilità disciplinare del sig. Gennaro Castaldo in relazione ai fatti contestati, applica la sanzione della ammonizione semplice.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti ed agli Organi federali di competenza.

Milano, li 26 gennaio 2017

Avv. Rodolfo SENES - Presidente



Avv. Paola BUZZETTI - Componente estensore



Avv. Enrico MEDICI - Componente

